



Al Presidente del Consiglio dei ministri

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"».

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*», che agli articoli 9 e seguenti reca disposizioni sulle «certificazioni verdi COVID-19»;

VISTO, in particolare, l'art. 9-ter del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "*Impiego delle certificazioni verde COVID-19 in ambito scolastico e universitario*";

VISTO, altresì, l'articolo 9, comma 2, lett. c-bis, e comma 4-bis, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che disciplina la certificazione verde COVID-19 rilasciata a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*», e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale: «*In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021*»;

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*»;



Al Presidente del Consiglio dei ministri

VISTA la circolare del Ministero della salute prot. n. 40711 del 9 settembre 2021, recante “*Chiarimenti in merito alla vaccinazione anti-COVID-19 in chi ha contratto un’infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi*”;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale*»;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening*», e, in particolare, gli articoli 1, 3 e 5;

CONSIDERATO che l'estensione della certificazione verde Covid-19 ai lavoratori del settore pubblico e privato incrementa l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già adottate in ambito lavorativo;

VISTI gli articoli 9-*quinquies* (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico) e 9-*septies* (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato) del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

CONSIDERATA la necessità di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito lavorativo pubblico e privato per mezzo di funzionalità che consentano una verifica anche automatizzata del possesso delle certificazioni verdi del personale;

RITENUTO, a seguito della predetta estensione, di affidare il relativo controllo delle certificazioni verdi COVID-19 ai datori di lavoro pubblici e privati, o loro delegati;

RITENUTO pertanto necessario apportare modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 recante «*Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"*»;

ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. XXXX del XXX ottobre 2021;

DI CONCERTO con il Ministro della salute, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta

Art. 1



Al Presidente del Consiglio dei ministri

*Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo -
modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.*

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'art. 1, comma 1, lettera c), dopo le parole «decreto legge 22 aprile 2021, n. 52», sono aggiunte le seguenti: «, o riconosciute come equivalenti»;
 - b) all'art. 1, comma 1, lettera d), dopo le parole «effettuato da operatori sanitari» sono aggiunte le seguenti: «o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute»;
 - c) all'art. 1, comma 1, lettera e), dopo le parole «effettuato da operatori sanitari» sono aggiunte le seguenti: «o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute»;
 - d) all'art. 1, comma 1, sono aggiunte infine le seguenti lettere: «cc) “pacchetto di sviluppo per applicazioni”: un insieme di strumenti per lo sviluppo e la documentazione di software (Software Development Kit - SDK); dd) “libreria software”: un insieme di funzioni e strutture dati predefinite e predisposte per essere utilizzate in un programma software.»;
 - e) all'art.3, comma 1, sono soppresse le parole «e tre»;
 - f) all'art.3, comma 3, sono aggiunte infine le seguenti parole: «e) eventuale vaccinazione pregressa.»;
 - g) all'art. 4, comma 1, le parole: «negli allegati B, E, F e G» sono sostituite dalle seguenti: «negli allegati B, E, F, G e H»;
 - h) all'art. 4, comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «i) specifiche modalità automatizzate di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo.»;
 - i) l'art.5, comma 5, è sostituito dal seguente: «5. Il Sistema TS, secondo le modalità di cui all'Allegato C:
 - a) verifica i codici fiscali e il numero di dosi ricevuti dal Sistema AVN associati alle somministrazioni di vaccini anti-SARS-CoV-2, notificando alla regione di somministrazione gli eventuali casi di errore che quest'ultima provvederà a rettificare in AVN. In caso di codici fiscali errati o identificativi regionali non rilasciati dal Sistema TS, il Sistema TS acquisisce dalle regioni e province autonome anche i dati anagrafici relativi ai soggetti vaccinati;
 - b) per i soli dati verificati positivamente, alimenta la Piattaforma nazionale-DGC con i dati di ogni singola somministrazione di cui all'Allegato A, per la generazione della certificazione verde digitale COVID-19 di avvenuta vaccinazione;
 - c) acquisisce tramite apposito modulo online, reso disponibile sul portale nazionale della Piattaforma-DGC, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate all'estero dai cittadini italiani e dai loro familiari conviventi nonché dai soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale che richiedono l'emissione della certificazione verde COVID-19 in Italia per avere accesso ai servizi e alle attività individuati dalle disposizioni vigenti;
 - d) mette a disposizione la possibilità di validare le richieste di cui alla lettera c) ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19, secondo modalità stabilite con circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.



Al Presidente del Consiglio dei ministri

- e) *rende disponibile all'AVN e alle regioni e province autonome l'informazione sulla data di infezione successiva alla vaccinazione, tratta dai certificati di guarigione nonché della pregressa infezione, recuperata dai dati dei certificati di guarigione di cui all'art. 6 del presente decreto;*
- f) *restituisce alle regioni e province autonome l'informazione, resa disponibile dalla PN-DGC inerente la generazione o meno del DGC, unitamente ai dati relativi alle somministrazioni, avvenuta guarigione e test, comunicati al Sistema TS ai sensi del presente decreto, al fine di consentire le opportune azioni di correzione dei medesimi dati;*
- g) *rende disponibile al Ministero della Salute la funzione di interrogazione dei dati acquisiti dal Sistema TS ai sensi del presente decreto, comprensivi dell'informazione resa disponibile dalla PN-DGC inerente la generazione o meno del DGC, per le finalità di cui all'art. 12 comma 2 lettera a). Le operazioni di interrogazione sono effettuate previo inserimento, da parte dell'operatore del numero di pubblica utilità del Ministero della salute, del codice fiscale e delle ultime otto cifre della tessera sanitaria dell'interessato e della tipologia e data dell'evento sanitario che ha generato la Certificazione verde COVID-19.»*
- j) *all'art. 6, il comma 1 è sostituito dal seguente: «La piattaforma nazionale-DGC viene alimentata, attraverso l'interconnessione con il Sistema TS, come descritto nell'Allegato C, con i dati relativi alle certificazioni di avvenuta guarigione di cui all'Allegato A, anche con riferimento ai dati dell'eventuale pregressa somministrazione di vaccino disponibili al Sistema TS, al momento dell'emissione degli stessi»;*
- k) *all'art.12, comma 2, lettera a), dopo le parole «informazioni generali» sono aggiunte le seguenti parole: «e assistenza tecnica» e sono soppresse le parole «tramite gli strumenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b) ed e)»;*
- l) *all'art.12, comma 2, sono soppresse le parole: «b) il call center di Immuni (800.91.24.91), che fornisce apposita assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 tramite gli strumenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e c);»;*
- m) *all'art.13, comma 1, sono aggiunte infine le seguenti parole «nonché mediante le ulteriori modalità automatizzate di cui ai successivi commi descritte negli allegati G e H»;*
- n) *all'art.13, comma 2, sono aggiunte infine le seguenti parole: «g) i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie, delle università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, e loro delegati; h) i datori di lavoro pubblici o privati, e loro delegati, relativamente alla verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo con riferimento al personale e ai soggetti terzi che accedono al luogo di lavoro per ragioni diverse dalla semplice fruizione dei servizi all'utenza e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria o i loro delegati relativamente ai magistrati.»;*
- o) *l'art. 13, comma 3, è sostituito dal seguente: «3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.»;*
- p) *all'art. 13, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma,*



Al Presidente del Consiglio dei ministri

salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss.»;

q) all'articolo 13, dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti commi:

«9. Per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa, come ad esempio quelle derivanti da attività lavorative svolte in base a turnazioni, o connesse all'erogazione di servizi essenziali, i soggetti preposti alla verifica possono richiedere ai soggetti obbligati di rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 con l'anticipo strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore, ciò anche in relazione agli obblighi di lealtà e di collaborazione derivanti dal rapporto di lavoro.

10. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito lavorativo pubblico e privato ai sensi degli articoli 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministero della salute rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità, descritte nell'allegato H, che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC, attraverso:

- a) l'utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code;*
- b) una interazione, in modalità asincrona, tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la PN-DGC per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti pubblici degli enti aderenti a NoiPA;*
- c) una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS, e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti dei datori di lavoro, con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA;*
- d) una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale delle amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei propri dipendenti.*

11. Le funzionalità di verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui alle lettere b) e c) del comma 10, attivate previa richiesta del datore di lavoro, sono rese disponibili al solo personale autorizzato alla verifica per conto del datore di lavoro. La funzionalità di verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID 19 di cui alla lettera



Al Presidente del Consiglio dei ministri

d) del comma 10 è attivata previa autorizzazione e accreditamento, sulla base di apposita convenzione con il Ministero della salute.

12. Il pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui alla lettera a) del comma 10 può essere utilizzato per la verifica della Certificazione verde COVID-19 anche in ambiti diversi da quello lavorativo e può altresì essere utilizzato come riferimento per la realizzazione di ulteriori librerie software, a condizione che:

a) le suddette librerie e le soluzioni da esse derivate rispondano alle medesime specifiche tecniche e ai requisiti del pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui alla lettera a) del comma 10, e successivi aggiornamenti, come indicato sulla piattaforma utilizzata dal Ministero della Salute per la pubblicazione del codice sorgente;

b) sia preventivamente rilasciato il codice sorgente con licenza open source di dette librerie sulla piattaforma utilizzata dal Ministero della Salute di cui al precedente punto a).

13. Con riguardo all'uso del pacchetto di sviluppo per applicazioni, di cui al comma 10, lettera a), e delle librerie software e delle soluzioni da esse derivate, di cui al comma 12, il trattamento dei dati personali deve essere effettuato limitatamente alle informazioni pertinenti e alle operazioni strettamente necessarie alla verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19. È fatto esplicito divieto di conservare il codice a barre bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi COVID-19 sottoposte a verifica, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle previste dal presente articolo le informazioni rilevate dalla lettura dei QR code e le informazioni fornite in esito ai controlli. In caso di utilizzo di tale modalità di verifica da parte del datore di lavoro, resta salvo quanto previsto dagli articoli 88 del Regolamento (UE) 2016/679 e 113 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

14. Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

15. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche effettuate con le modalità di cui al comma 10, lettere b), c) e d), l'interessato non risulti in possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, lo stesso ha diritto di richiedere che la verifica della propria certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al momento dell'accesso al luogo di lavoro mediante l'applicazione mobile descritta nell'Allegato B, paragrafo 4.»;

r) all'art.15 sono aggiunti i seguenti commi: «7. I soggetti preposti alla verifica di cui agli artt. 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono titolari del trattamento dei dati effettuato con le modalità di cui all'articolo 13, comma 10, lettere b), c) e d), descritte nell'allegato H. Il personale interessato dal processo di verifica è opportunamente informato dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica



Al Presidente del Consiglio dei ministri

informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

8. Il Ministero della salute designa il Ministero dell'economia e delle finanze quale responsabile del trattamento dei dati effettuato, ai sensi dell'articolo 13, comma 9, lettera b), tramite la Piattaforma NoiPA per la messa a disposizione delle informazioni relative alle certificazioni verdi COVID-19 del personale dipendente delle amministrazioni aderenti a NoiPA.

9. Il Ministero della salute designa l'Istituto nazionale di previdenza sociale quale responsabile del trattamento dei dati effettuato, ai sensi dell'articolo 13, comma 9, lettera c), tramite il Portale istituzionale INPS per la messa a disposizione delle informazioni relative alle certificazioni verdi COVID-19 del personale dipendente di datori di lavoro pubblici e privati.»;

- s) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole «*Presidenza del Consiglio dei Ministri e*» sono aggiunte le seguenti parole: «*sul sito del Sistema TS*»;
- t) all'articolo 19, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «*e per il call center di Immuni gestito dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri*»;
- u) i documenti tecnici A, B, C allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 sono sostituiti con le versioni allegate al presente decreto ed è aggiunto un ulteriore documento tecnico H, parimenti allegato al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ha efficacia dalla data della predetta pubblicazione.

Roma, li

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Ministro della salute

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro per l'innovazione tecnologica
e la transizione digitale

Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche

Art. 9-septies, comma 5, DL n. 52/2021

1. Comunicare un'informativa ai lavoratori e alle imprese clienti e fornitrici circa l'entrata in vigore del nuovo obbligo dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, evidenziando la preclusione per legge dell'accesso nei luoghi di lavoro per chi non sia in possesso ed esibisca a richiesta un green pass valido (*all. 1*) e le conseguenti sanzioni, nonché le modalità con cui verranno effettuate le verifiche.
2. Adottare un modello operativo per l'esecuzione delle verifiche e individuare gli strumenti per garantire il rispetto di detto modello (*all. 2*).
3. Individuare i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi e portarli a conoscenza dei lavoratori con apposita comunicazione (*all. 3*).

INFORMATIVA PER I LAVORATORI

A decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente, 31 dicembre 2021), tutti i lavoratori del settore privato **per accedere ai luoghi di lavoro sono tenuti a possedere ed esibire, a richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) in corso di validità** (art. 9-*septies* del DL n. 52/2021, introdotto dal DL n. 127/202)

Ricordiamo che il green pass viene rilasciato a seguito di vaccinazione, guarigione dal covid o test (antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare) negativo.

La certificazione verde può essere esibita al datore di lavoro, o ad altro soggetto incaricato, in formato cartaceo o digitale e verrà controllata esclusivamente mediante lettura del QR Code apposto sulla stessa: il datore di lavoro non ha modalità alternative per il controllo (es. attraverso certificati medici che attestano l'esecuzione della vaccinazione o del tampone).

L'obbligo di possedere ed esibire, a richiesta, il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (Circolari Ministero della salute 4 agosto 2021 e 5 agosto 2021). Ai fini dell'ingresso nei luoghi di lavoro, tali soggetti sono tenuti a esibire, su richiesta, la relativa certificazione, che verrà controllata mediante la presa visione della stessa.

La legge sanziona il datore di lavoro se non organizza e non effettua i controlli e non individua formalmente soggetti preposti agli stessi, e il lavoratore se non possiede ed esibisce, a richiesta, il green pass.

In particolare, se il lavoratore:

- comunica, prima di presentarsi al lavoro, di non avere il green pass (per quel giorno ed eventualmente per giorni successivi);
- si presenta senza green pass valido all'ingresso del luogo di lavoro;

viene considerato "assente ingiustificato" (per quel giorno e per i giorni indicati nell'eventuale comunicazione) e non viene retribuito. In questi casi, il lavoratore non può accedere al luogo di lavoro, ma ha diritto alla conservazione del rapporto di lavoro non subisce sanzioni disciplinari.

Se il controllo avviene dopo l'ingresso del lavoratore, quindi, all'interno del luogo di lavoro, se il lavoratore non è in possesso e non esibisce un green pass valido, verrà allontanato dal luogo di lavoro e la giornata sarà considerata come "assenza ingiustificata" e non retribuita, sarà soggetto ad una sanzione amministrativa irrogata dal Prefetto e il datore di lavoro potrà avviare un procedimento disciplinare a suo carico.

Ai fini dell'accesso e della permanenza presso i nostri luoghi di lavoro, le verifiche verranno effettuate secondo la Procedura per l'organizzazione delle verifiche (disponibile in allegato/pubblicato sulla bacheca/intranet). Vi invitiamo a prenderne visione e ad attenervi alle indicazioni in essa contenute.

Il possesso del green pass valido o la sua mancanza possono incidere profondamente sulle scelte organizzative dell'Ente. Per organizzare e programmare adeguatamente e tempestivamente le attività produttive, quindi, invitiamo tutti i lavoratori a comunicare settimanalmente al proprio responsabile tramite e-mail (e salvo ipotesi organizzative particolari che richiedono un maggior preavviso e che saranno preventivamente indicate, es. trasferte) eventuali **periodi nei quali non saranno in possesso del green pass**.

La comunicazione pervenuta tempestivamente verrà considerata ai fini dell'organizzazione delle attività, in quanto **si presume che i lavoratori che non avranno effettuato la predetta comunicazione saranno, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, in possesso della certificazione verde COVID-19**, che sarà comunque controllata secondo le modalità indicate nella Procedura per l'organizzazione delle verifiche, e che dovrà, comunque, avere validità per l'intero arco della durata della prestazione lavorativa.

L'Ente si riserva di valutare le eventuali conseguenze negative delle scelte personali sull'organizzazione del lavoro e sull'attività produttiva.

INFORMATIVA PER I LAVORATORI ESTERNI

A decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente, 31 dicembre 2021) per accedere o permanere in un luogo di lavoro tutti i lavoratori sono tenuti a possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) in corso di validità (art. 9-*septies* del DL n. 52/2021, introdotto dal DL n. 127/2021).

Ricordiamo che la certificazione viene rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione dal covid o test (antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare) negativo.

La certificazione verde può essere prodotta in formato cartaceo o digitale e verrà controllata esclusivamente mediante lettura del QR Code apposto sulla stessa: il datore di lavoro non ha modalità alternative per il controllo (es. attraverso certificati medici che attestano l'esecuzione dei tamponi o della vaccinazione).

L'obbligo di possedere ed esibire, a richiesta, il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (Circolari Ministero della salute del 4 agosto 2021 e 5 agosto 2021). Ai fini dell'ingresso nei luoghi di lavoro, tali soggetti sono tenuti a esibire, su richiesta, la relativa certificazione.

La legge sanziona il datore di lavoro se non organizza e non effettua i controlli e non individua formalmente soggetti preposti agli stessi, e il lavoratore se non possiede ed esibisce, a richiesta, il green pass.

Ai fini dell'accesso presso i nostri luoghi di lavoro, le verifiche verranno effettuate secondo la Procedura per l'organizzazione delle verifiche (disponibile in allegato). Vi invitiamo a trasmettere il documento ai Vostri lavoratori che accedono ai nostri luoghi di lavoro, sollecitandoli a prenderne visione e ad attenersi alle indicazioni in essa contenute.

Vi informiamo che, in caso di mancato possesso e/o presentazione di un green pass valido, **il lavoratore non potrà fare accesso ai nostri locali o, in caso di controllo all'interno, dovrà abbandonare immediatamente i locali**

Sottolineiamo che, a tutti i fini di legge, quindi, non sarà possibile accettare la prestazione lavorativa e contrattuale.

Si invita, quindi, a volersi assicurare che il lavoratore sarà in possesso di green pass valido al momento dell'accesso al Consorzio.

L'Ente si riserva di valutare le eventuali conseguenze negative delle scelte personali sull'organizzazione del lavoro e sull'attività produttiva.



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI



Al tutto il personale dipendente

SEDE

OGGETTO: D.L. 21 settembre 2021 n. 127 – Green pass esteso a tutti i lavoratori.-

Si porta a conoscenza a tutto il personale dipendente che è stato pubblicato sulla G.U. n. 226 del 21 settembre 2021 il DL 21 settembre 2021 n. 127, recante “ misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. “. Il Decreto è entrato in vigore dalla data del 22 settembre 2021.

Dal 15 ottobre al 31 dicembre prossimi, per accedere ai luoghi di lavoro/cantiere/mezzo di trasporto aziendale sarà richiesto il Green pass, quotidianamente e contestualmente alla misurazione della temperatura corporea, da parte del soggetto incaricato dell’accertamento, secondo le seguenti modalità:

- Mediante la scansione del QR CODE;
- Utilizzando esclusivamente l’applicazione “Verifica C-49”
- Senza conservare alcun dato, annotando solo, l’effettuazione dell’avvenuta verifica.

I lavoratori a partire dal 15 ottobre, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Per coloro che sono colti senza la certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro.

L’obbligo del green pass per accedere ai posti di lavoro “non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della salute”; tale certificato di esenzione alla vaccinazione dovrà essere fornito dal lavoratore al medico competente il quale si limiterà a informare il datore circa i lavori ai quali non deve essere svolto il controllo del Green Pass, senza ulteriori trattamenti di dati sanitari degli interessati

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Stefano Tenaglia

Settore Amministrativo/MS/29/09/2021



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



Consorzio di Bonifica Centro (n°
Prot. n. 0007150 del 07/10/2021)

Ai fornitori, vettori, appaltatori,
consulenti, formatori, volontari,
collaboratori esterni

SEDE

OGGETTO: D.L. 21 settembre 2021 n. 127 – Certificazione Verde Covid-19 valida (Green Pass).-

Per contrastare e ridurre il rischio pandemico da COVID-19, oltre alle prescrizioni per l'ingresso già previste dal nostro Protocollo anticontagio aziendale, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 comunichiamo l'indispensabilità dell'esibizione della Certificazione verde COVID-19 valida (Green Pass) da parte dei fornitori, vettori, appaltatori, consulenti, formatori, volontari, collaboratori esterni all'accesso dei nostri luoghi di lavoro, a partire dal 15 ottobre 2021.

Pertanto, Il Consorzio di Bonifica Centro informa che, a far data dal 15 ottobre p.v. richiederà **OBBLIGATORIAMENTE** a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nella sede aziendale (inclusi collaboratori, appaltatori, fornitori, trasportatori, vettori, agenzie di rappresentanza, consulenti e coloro che accedono per attività di formazione o di volontariato, di essere muniti di GREEN PASS valido.

Sono esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

La verifica del possesso della Certificazione Verde avverrà mediante App "VerificaC19" installata su dispositivo mobile, conformemente alle modalità individuate nel DPCM 17 giugno 2021 e s.m.i., nel rispetto della disciplina della privacy vigente Regolamento UE 2016/679 GDPR.

Vi raccomandiamo dunque di disporre sempre di suddetta documentazione obbligatoria in formato digitale o cartaceo e di un documento di identità in corso di validità.

In mancanza di tale certificato, nostro malgrado, saremo costretti a non consentire l'accesso alla nostra sede e presso gli altri luoghi di lavoro e a non permettere lo svolgimento delle attività previste.

Sicuri della comprensione e della collaborazione di tutti, porgiamo cordiali saluti.

Settore Amministrativo/MS/29/09/2021

Il Direttore Generale
Dott. Stefano Tenaglia



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI



Informativa per i dipendenti/collaborator/fornitori di servizi sul trattamento dei dati personali CERTIFICAZIONE CARTA VERDE ai sensi dell'art. 13 del Regolamento privacy europeo UE 2016/679 (GDPR)

Gentile dipendente/collaboratore/fornitore di servizi,
in attuazione del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito “Regolamento” o “GDPR”) ed in conformità rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali” come modificato dal D. Lgs. 101/2018 (di seguito anche “Codice”), l’Ente, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, con il presente documento intende fornirLe tutte le informazioni di cui di cui all’art. 13, le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34 del Regolamento UE 2016/679, di cui potrà prendere visione al sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali <http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue>.
La informiamo che i dati personali da Lei forniti per la gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19 secondo quanto previsto dal Decreto Legge n° 127/2021 (Istituzione dell’obbligo di “Certificazione verde” nei luoghi di lavoro), saranno trattati nel rispetto del Regolamento e degli obblighi di riservatezza a cui è tenuto l’Ente.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica Centro con sede in Chieti (CH) in Via Gizio n. 36, cap. 66100. Con i seguenti dati di contatto: telefono 087158821; indirizzo mail: entro@pec.bonificacentro.it; casella di posta elettronica certificata (PEC): consorziocentro@pec.bonificacentro.it.

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è la Infoteam Srl con sede a Pescara (PE) in viale Pindaro, 14 cap. 65127. Con i seguenti dati di contatto: Telefono n. 0854516370; E-mail: dpo.cbcentro@goinfoteam.it; Pec: amministrazione@pec.goinfoteam.it.

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali effettuato dall’Ente nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali è finalizzato alla verifica del possesso della certificazione verde sui luoghi di lavoro prevista dalla legge in vigore avviene a seguito della presa visione della certificazione verde finalizzato a verificare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, ed accertarne la corrispondenza con le generalità dell’intestatario.

Base giuridica

Le basi giuridiche di riferimento per le finalità sopra indicate sono dettate dagli artt. 2-ter, 2-sexies e 75 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice), secondo quanto disposto dall’art. 2-septies dello stesso, e dai seguenti articoli del Regolamento. La base giuridica si fonda sul seguente articolo: art. 6 par.1 lettera c) Regolamento Ue 2016/679 (trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto l’Ente, in qualità di Titolare del trattamento).



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI



Periodo di Conservazione o criteri per determinare tale periodo

Nessun dato oggetto del controllo sarà conservato, in ottemperanza al principio di minimizzazione. Qualora il certificato risultasse non valido, i dati personali, oggetto della verifica, saranno conservati per consentire l'applicazione delle misure previste dalla normativa citata in premessa.

Categorie di Dati Personali

- *Dati personali (art. 4.1 del Regolamento)*: nome, cognome, data di nascita, validità/non validità del certificato.

Ambito di comunicazione dei dati (destinatari)

I dati non saranno in nessun modo diffusi o comunicati a soggetti terzi in caso di validità del certificato.

Qualora il certificato risultasse non valido i dati trattati saranno comunicati all'autorità competenti per l'applicazione delle misure previste dalla normativa citata in premessa.

Modalità di trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti automatizzati, i suoi dati personali sono, altresì, trattati dal personale delegato dal titolare e designato quale "autorizzato al trattamento dei dati nell'ambito delle operazioni di verifica del "certificato verde covid-19", nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, nei limiti dello scopo per cui sono stati raccolti.

Tutti i Suoi dati personali verranno trattati nel rispetto dei Principi applicabili al trattamento di dati personali secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento. La protezione dei suoi dati è garantita dall'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del Regolamento.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza, non sarà possibile accedere ai locali interni.

Diritti dell'interessato

Lei può esercitare i seguenti diritti sui Suoi dati personali, nella misura in cui è consentito dal Regolamento:

- Accesso (art. 15 del Regolamento)
- Rettifica (art. 16 del Regolamento)
- Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento)
- Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento)
- Portabilità (art. 20 del Regolamento)
- Opposizione al trattamento, (art. 21 del Regolamento)

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra Lei può rivolgersi al Titolare del trattamento contattabile ai riferimenti sopra riportati.

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

Lei, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al Garante, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (Centralino telefonico: (+39) 06.696771, Fax: (+39) 06.69677.3785, Posta elettronica: protocollo@gpdp.it) come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Procedura per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. greenpass

1. Scopo

La presente procedura è adottata in adempimento di quanto previsto dall'art. 9-*septies*, comma 5, del DL n. 52/2021, introdotto dal DL n. 127/2021. Essa disciplina le modalità di svolgimento delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro.

2. Datore di lavoro

Ai fini della presente procedura, datore di lavoro è il Direttore Unico ai sensi dell'art. 57 comma 2° lettera a).

3. Ambito di applicazione

La presente procedura si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso il Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline-Pescara-Alento-Foro", anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi e i collaboratori non dipendenti.

4. Validità

La presente procedura ha decorrenza dal 15/10/2021.

5. Certificazione oggetto del controllo

Il controllo avviene attraverso:

1. le certificazioni verdi COVID-19 (art. 9, co. 2 del DL n. 52/2021) ottenuta a seguito di vaccinazione, guarigione dal COVID19 ed esito negativo di test antigenico o molecolare, quest'ultimo anche mediante campione salivare. La certificazione può essere esibita in formato cartaceo o digitale su supporto informatico in possesso del lavoratore;
2. le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 di cui alle Circolari del Ministero della salute 4 agosto 2021, 5 agosto 2021 e 25 settembre 2021. La certificazione può essere esibita in formato cartaceo o digitale su supporto informatico del lavoratore;
3. le certificazioni dichiarate equivalenti alla certificazione verde COVID-19.

Non sono ammessi documenti alternativi (es., certificazioni mediche di avvenuta vaccinazione o esecuzione del tampone).

6. Sistema di controllo

Il controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 o di una certificazione equivalente ammessa dalla legge, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 presso la sede dell'ente ubicata in Chieti Scalo, in Via Gizio n. 36 e presso le sedi operative sul territorio, avviene secondo il seguente sistema:

quotidianamente (oppure a giorni alterni/2 volte a settimana), all'ingresso e in forma massiva. Saranno oggetto di controllo anche i lavoratori in trasferta e/o impiegati all'esterno;

quotidianamente (oppure a giorni alterni/2 volte a settimana), all'ingresso e a campione: sarà oggetto di controllo il% della popolazione lavorativa presente individuata in maniera omogenea con un criterio di rotazione; i controlli saranno effettuati durante l'intero orario di apertura (se c'è un orario di chiusura)/in concomitanza con l'inizio di ciascun turno lavorativo (in caso di apertura continuata)/altro; sarà oggetto di controllo anche il% dei lavoratori in trasferta e/o impiegati all'esterno, su richiesta da parte dei soggetti incaricati;

quotidianamente (a giorni alterni/2 volte a settimana), all'interno e in forma massiva: I lavoratori in trasferta e/o impiegati all'esterno saranno controllati prima del loro accesso ai luoghi di lavoro;

quotidianamente (a giorni alterni/2 volte a settimana), all'interno e a campione: sarà oggetto di controllo il% della popolazione lavorativa presente individuata in maniera omogenea con

un criterio di rotazione; i controlli saranno effettuati durante l'intero orario di apertura (se c'è un orario di chiusura)/in concomitanza con l'inizio di ciascun turno lavorativo (in caso di apertura continuata)/altro; sarà oggetto di controllo anche il ...% dei lavoratori in trasferta e/o impiegati all'esterno, su richiesta da parte dei soggetti incaricati; tali lavoratori saranno controllati prima del loro accesso ai luoghi di lavoro;

altro

7. Strumenti e finalità del controllo

La verifica della certificazione verde COVID-19 è eseguita attraverso l'Applicazione "VerificaC19", installata su dispositivo mobile a disposizione del soggetto verificatore (o nei casi previsti del lavoratore medesimo), e mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (c.d. QR Code) apposto sul certificato esibito in versione cartacea o digitale dal lavoratore. La verifica è volta esclusivamente a controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione verde COVID-19 e per conoscere le generalità dell'intestatario. A seguito della lettura del QR Code, l'Applicazione "VerificaC19" riporterà le generalità dell'intestatario e potrà fornire i seguenti tre risultati: 1) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa; 2) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia; 3) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

La verifica della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 è eseguita mediante consultazione della documentazione prodotta in versione cartacea o digitale. La verifica è volta esclusivamente a controllare la sussistenza dei requisiti richiesti dalle Circolari del Ministero della salute 4 agosto 2021, 5 agosto 2021 e 25 settembre 2021.

Anche la verifica della certificazione equivalente alla certificazione verde COVID-19 è eseguita mediante consultazione della documentazione prodotta in versione cartacea o digitale. In tal caso la verifica è volta esclusivamente a controllare la sussistenza dei requisiti richiesti dalle Circolari del Ministero della salute 30 luglio 2021 e 23 settembre 2021.

8. Processo di controllo

A) Controlli presso la sede/unità produttiva

I controlli sono di effettuati in presenza presso le sedi operative, e delle attività di verifica verrà redatto apposito verbale (all. B) da parte dei soggetti incaricati di seguito indicati. Il verbale è redatto sia ai fini della gestione del rapporto di lavoro che ai fini dei controlli da parte della pubblica autorità.

B) Controlli per attività svolte all'esterno dei locali dell'Ente (es., trasferte, svolgimento di attività lavorativa assenza di incaricati al controllo)

Esclusivamente in caso di attività svolta all'esterno dei locali dell'Ente (es. trasferte, svolgimento di attività lavorativa assenza di incaricati al controllo), il lavoratore, sempre e prima dell'accesso ai luoghi di lavoro (o su richiesta degli incaricati dell'Ente- nel caso in cui lo stesso abbia scelto lo strumento dei controlli a campione), effettua la lettura del QR Code apposto sul suo green pass mediante la applicazione VerificaC19 installata sul proprio dispositivo e trasmette per e-mail ai soggetti incaricati l'immagine (es. screenshot, fotografia) della schermata di controllo con esito positivo (schermata verde; schermata blu). Tale schermata, oltre ai dati identificativi del lavoratore, riporterà la spunta verde o azzurra di controllo con esito positivo, la data e l'ora della verifica. Il processo di controllo si conclude con la verbalizzazione della verificata da parte dei soggetti incaricati di seguito indicati.

C) Comunicazione delle assenze per mancanza di green pass

Il possesso del green pass valido o la sua mancanza possono incidere profondamente sulle scelte organizzative dell'Ente e anche provocare problemi organizzativi e danni economici.

L'Ente si riserva di valutare le eventuali conseguenze negative delle scelte personali sull'organizzazione del lavoro e sull'attività produttiva.

Al fine, quindi, di organizzare adeguatamente le attività, a tutti i lavoratori è richiesto di comunicare settimanalmente tramite e-mail (salvo ipotesi organizzative particolari che richiedono un maggior preavviso e che saranno preventivamente indicate, es. trasferte) al proprio responsabile eventuali periodi nei quali non saranno in possesso del green pass.

Le comunicazioni pervenute saranno considerate ai fini dell'organizzazione delle attività, quindi, si presume che i lavoratori che non avranno effettuato la predetta comunicazione saranno, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, sempre in possesso della certificazione verde COVID-19, che sarà comunque controllata.

Per il giorno/giorni indicato/i nella predetta comunicazione, il lavoratore è considerato assente ingiustificato e non viene retribuito fino alla presentazione di un green pass valido. Egli, tuttavia, mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non subisce sanzioni disciplinari.

9. Esiti del controllo

A) In caso di controlli all'ingresso

Il controllo con **esito positivo** consente l'accesso nel luogo di lavoro.

Il controllo con **esito negativo** (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente l'accesso nel luogo di lavoro e determina l'avvio del procedimento di accertamento e contestazione da parte del verificatore, il quale registrerà il fatto su apposito modello (*all. C*), consegnandone copia al lavoratore e al datore di lavoro per gli adempimenti di conseguenza. In questi casi, il lavoratore è considerato assente ingiustificato e non viene retribuito. Egli, tuttavia, mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non subisce sanzioni disciplinari. È fatta salva la possibilità del lavoratore di presentare in qualsiasi momento la certificazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro.

In caso di lavoratore con contratto esterno, il controllo con esito negativo (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente l'accesso nel luogo di lavoro e del fatto potrà essere/verrà informato il rispettivo datore di lavoro. Inoltre, del fatto verrà redatto apposito verbale (*all. C*).

B) In caso di controlli all'interno del luogo di lavoro

Il controllo con **esito positivo** consente la permanenza nel luogo di lavoro.

Il controllo con **esito negativo** (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente la permanenza nel luogo di lavoro e determina l'avvio del procedimento di accertamento e contestazione da parte del verificatore, il quale registrerà il fatto su apposito modello (*all. C*), consegnandone copia al lavoratore e al datore di lavoro per gli adempimenti di conseguenza. In questi casi, il lavoratore è considerato assente ingiustificato, non viene retribuito ed è soggetto a sanzioni disciplinari. Inoltre, gli atti relativi alla violazione dell'obbligo di certificazione saranno trasmessi al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

In caso di lavoratore con contratto esterno, il controllo con esito negativo (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente la permanenza nel luogo di lavoro e potrà essere/verrà informato il rispettivo datore di lavoro. Inoltre, del fatto verrà redatto apposito verbale (*all. C*) e gli atti relativi alla violazione dell'obbligo di certificazione saranno trasmessi al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

10. Soggetti incaricati dei controlli

Gli incaricati della verifica, accertamento e contestazione delle violazioni, individuati con atto formale (*all. A*), sono i signori:

- Sig. Matteo Marcuccitti, per la sede consortile;
- Sig. Fabio Cattafesta, per il settore IV irrigazione;
- Sig. Adriano Canatgallo, per la Diga di Penne;
- Sig. Sandro Odoardi, per la Diga di Penne;
- Sig. Fabio Marchionne, per Passo Cordone;
- Sig. Tullio Rosati, per Sx e Dx Pescara;
- Sig. Ernesto Di Giacomo, per il Dx Pescara;
- Sig. Rocco Cocciaglia, per il Foro;
- Sig. Paolo Di Marzio, per i depuratori;
- Sig. Paolo Coletti, per i depuratori.

11. Documentazione

La documentazione (il modello e i verbali di controllo) sono custoditi presso la sede del Consorzio di Bonifica ubicata in Via Gizio n. 36, Chieti Scalo (CH).

ALL. 3
(n.8 doc.)



Consorzio di Bonifica Centro (n
Prot. n. 0007254 del 12/10/2021



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



NOMINA AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO EX ART. 29 REG. UE N. 2016/679 PER IL CONTROLLO DEL GREEN PASS

Il Dott. Stefano Tenaglia, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Centro, in qualità di **TITOLARE DEL TRATTAMENTO** del Consorzio di Bonifica CENTRO, con sede legale in Chieti, in Via Gizio n. 36 (qui di seguito, "il Titolare del trattamento");

PREMESSO

- 1) che ai sensi del DPCM 17 giugno 2021, art. 13, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 17 giugno 2021), in materia di certificazioni verdi COVID-19, così come integrato con il DL 21 Settembre 2021 n. 127 recanti "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening" ,deve controllare le predette certificazioni necessarie per l'ingresso ai Locali dell'Ente;
- 2) che lei è stato individuato quale soggetto incaricato alla effettuazione delle verifiche;
- 3) che l'incarico deve essere conferito con un atto formale;
- 4) che il presente atto integra la designazione di autorizzato al trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento Europeo n. 2016/679;
- 5) che le violazioni delle presenti istruzioni comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste le inosservanze degli obblighi discendenti dal rapporto di lavoro;

INCARICA

Il Sig. MATTEO MARCUCCITTI ad effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19, ai sensi dell'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 in combinato disposto con gli Artt. 1 e 3 del DL n. 127 del 21/09/2021;

A tale scopo lei dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:

- a) verifica del Green pass, preferibilmente prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale (ove previsto), contestualmente alla misurazione della temperatura corporea, effettuando la lettura del QR-code mediante l'Applicazione "Verifica C-19" come previsto nel DPCM DEL 17/06/2021 adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10 del D.L. n. 52/2021;



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



- b) per le operazioni di controllo è obbligatorio utilizzare il dispositivo fornito dall'impresa/ente;
- c) In caso di utilizzo di dispositivi personali per il controllo, prestare tutte le misure di sicurezza e di riservatezza necessarie all'espletamento dell'incarico;
- d) le operazioni di controllo consistono in controllo della validità del Green Pass;
- e) in particolare, se il certificato è valido, il verificatore si vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell'interessato: nome e cognome e data di nascita;
- f) è consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione;
- g) è consentito il controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione, e conoscere le generalità dell'intestatario;
- h) nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, contattare il Datore di Lavoro per le ulteriori incombenze;
- i) tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
- l) far rispettare una distanza di cortesia tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;
- m) è vietato cedere, anche temporaneamente, la delega o farsi sostituire senza preventiva autorizzazione.

Tale Incarico avrà durata fino al termine dello stato di emergenza, 31 Dicembre 2021.

In caso di dubbi o richieste di ulteriori informazioni, contattare il Titolare del Trattamento.

Ai fini della corretta gestione dei dati e in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia di privacy, sarà necessario rispettare le seguenti indicazioni:

- verificare esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità ed integrità della certificazione, senza conservare alcuna informazione;
- non fare copie del Green pass e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento - Foro
CHIETI



- contattare il responsabile dell'azienda/Datore di Lavoro in caso di rifiuto di esibire il Green pass e/o il documento di identità o in caso di sospetta falsità, invalidità o non integrità del Green pass.

07-10-21, li *CHIETI*

Il Direttore Generale
Dott. Stefano Tenaglia



Per presa visione e accettazione,

L'incaricato:

Sig. Matteo Marcuccitti





CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



**NOMINA AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO EX ART. 29 REG. UE N.
2016/679 PER IL CONTROLLO DEL GREEN PASS –**

Il Dott. Stefano Tenaglia, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Centro, in qualità di **TITOLARE DEL TRATTAMENTO** del Consorzio di Bonifica CENTRO, con sede legale in Chieti, in Vis Gizio n. 36 (qui di seguito, "il Titolare del trattamento");

PREMESSO

- 1) che ai sensi del DPCM 17 giugno 2021, art. 13, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 17 giugno 2021), in materia di certificazioni verdi COVID-19, così come integrato con il DL 21 Settembre 2021 n. 127 recanti "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", deve controllare le predette certificazioni necessarie per l'ingresso alle varie sedi periferiche dell'Ente;
- 2) che lei è stato individuato quale soggetto incaricato alla effettuazione delle verifiche;
- 3) che l'incarico deve essere conferito con un atto formale;
- 4) che il presente atto integra la designazione di autorizzato al trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento Europeo n. 2016/679;
- 5) che le violazioni delle presenti istruzioni comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste le inosservanze degli obblighi discendenti dal rapporto di lavoro;

INCARICA

Il Sig. FABIO CATTAFESTA ad effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19, ai sensi dell'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 in combinato disposto con gli Artt. 1 e 3 del DL n. 127 del 21/09/2021;

A tale scopo lei dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:

- a) verifica del Green pass, preferibilmente prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale (ove previsto), contestualmente alla misurazione della temperatura corporea, effettuando la lettura del QR-code mediante l'Applicazione "Verifica C-19" come previsto nel DPCM DEL 17/06/2021 adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10 del D.L. n. 52/2021;



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



- b) per le operazioni di controllo è obbligatorio utilizzare il dispositivo fornito dall'impresa/ente;
- c) In caso di utilizzo di dispositivi personali per il controllo, prestare tutte le misure di sicurezza e di riservatezza necessarie all'espletamento dell'incarico;
- d) le operazioni di controllo consistono in controllo della validità del Green Pass;
- e) in particolare, se il certificato è valido, il verificatore si vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell'interessato: nome e cognome e data di nascita;
- f) è consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione;
- g) è consentito il controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione, e conoscere le generalità dell'intestatario;
- h) nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, contattare il Datore di Lavoro per le ulteriori incombenze;
- i) tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
- l) far rispettare una distanza di cortesia tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;
- m) è vietato cedere, anche temporaneamente, la delega o farsi sostituire senza preventiva autorizzazione.

Tale Incarico avrà durata fino al termine dello stato di emergenza, 31 Dicembre 2021.

In caso di dubbi o richieste di ulteriori informazioni, contattare il Titolare del Trattamento.

Ai fini della corretta gestione dei dati e in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia di privacy, sarà necessario rispettare le seguenti indicazioni:

- verificare esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità ed integrità della certificazione, senza conservare alcuna informazione;
- non fare copie del Green pass e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



- contattare il responsabile dell'azienda/Datore di Lavoro in caso di rifiuto di esibire il Green pass e/o il documento di identità o in caso di sospetta falsità, invalidità o non integrità del Green pass.

CHIETI, li 12.10.2021


Il Direttore Generale
Dott. Stefano Tenaglia



Per presa visione e accettazione,

L'incaricato:

Sig. Fabio Cattafesta





CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



**NOMINA AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO EX ART. 29 REG. UE N.
2016/679 PER IL CONTROLLO DEL GREEN PASS – (Diga di Penne)**

Il Dott. Stefano Tenaglia, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Centro, in qualità di **TITOLARE DEL TRATTAMENTO** del Consorzio di Bonifica CENTRO, con sede legale in Chieti, in Vis Gizio n. 36 (qui di seguito, "il Titolare del trattamento");

PREMESSO

- 1) che ai sensi del DPCM 17 giugno 2021, art. 13, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 17 giugno 2021), in materia di certificazioni verdi COVID-19, così come integrato con il DL 21 Settembre 2021 n. 127 recanti "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", deve controllare le predette certificazioni necessarie per l'ingresso alle varie sedi periferiche dell'Ente;
- 2) che lei è stato individuato quale soggetto incaricato alla effettuazione delle verifiche;
- 3) che l'incarico deve essere conferito con un atto formale;
- 4) che il presente atto integra la designazione di autorizzato al trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento Europeo n. 2016/679;
- 5) che le violazioni delle presenti istruzioni comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste le inosservanze degli obblighi discendenti dal rapporto di lavoro;

INCARICA

I Sigg. SANDRO ODOARDI e CANTAGALLO ADRIANO ad effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19, ai sensi dell'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 in combinato disposto con gli Artt. 1 e 3 del DL n. 127 del 21/09/2021;

A tale scopo lei dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:

- a) verifica del Green pass, preferibilmente prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale (ove previsto), contestualmente alla misurazione della temperatura corporea, effettuando la lettura del QR-code mediante l'Applicazione "Verifica C-19" come previsto nel DPCM DEL 17/06/2021 adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10 del D.L. n. 52/2021;



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



- b) per le operazioni di controllo è obbligatorio utilizzare il dispositivo fornito dall'impresa/ente;
- c) In caso di utilizzo di dispositivi personali per il controllo, prestare tutte le misure di sicurezza e di riservatezza necessarie all'espletamento dell'incarico;
- d) le operazioni di controllo consistono in controllo della validità del Green Pass;
- e) in particolare, se il certificato è valido, il verificatore si vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell'interessato: nome e cognome e data di nascita;
- f) è consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione;
- g) è consentito il controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione, e conoscere le generalità dell'intestatario;
- h) nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, contattare il Datore di Lavoro per le ulteriori incombenze;
- i) tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
- l) far rispettare una distanza di cortesia tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;
- m) è vietato cedere, anche temporaneamente, la delega o farsi sostituire senza preventiva autorizzazione.
- Tale Incarico avrà durata fino al termine dello stato di emergenza, 31 Dicembre 2021.
- In caso di dubbi o richieste di ulteriori informazioni, contattare il Titolare del Trattamento.
- Ai fini della corretta gestione dei dati e in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia di privacy, sarà necessario rispettare le seguenti indicazioni:
- verificare esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità ed integrità della certificazione, senza conservare alcuna informazione;
 - non fare copie del Green pass e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Bacino Saline - Pescara - Aiento – Foro
CHIETI



- contattare il responsabile dell'azienda/Datore di Lavoro in caso di rifiuto di esibire il Green pass e/o il documento di identità o in caso di sospetta falsità, invalidità o non integrità del Green pass.

 CHIETI, li 11-10-2021

Il Direttore Generale
Dott. Stefano Tenaglia


Per presa visione e accettazione,

L'incaricato:

Sig. Sandro Odoardi



Sig. Adriano Cantagallo





CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



NOMINA AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO EX ART. 29 REG. UE N. 2016/679 PER IL CONTROLLO DEL GREEN PASS – (PASSO CORDONE)

Il Dott. Stefano Tenaglia, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Centro, in qualità di **TITOLARE DEL TRATTAMENTO** del Consorzio di Bonifica CENTRO, con sede legale in Chieti, in Vis Gizio n. 36 (qui di seguito, "il Titolare del trattamento");

PREMESSO

- 1) che ai sensi del DPCM 17 giugno 2021, art. 13, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 17 giugno 2021), in materia di certificazioni verdi COVID-19, così come integrato con il DL 21 Settembre 2021 n. 127 recanti "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", deve controllare le predette certificazioni necessarie per l'ingresso alle varie sedi periferiche dell'Ente;
- 2) che lei è stato individuato quale soggetto incaricato alla effettuazione delle verifiche;
- 3) che l'incarico deve essere conferito con un atto formale;
- 4) che il presente atto integra la designazione di autorizzato al trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento Europeo n. 2016/679;
- 5) che le violazioni delle presenti istruzioni comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste le inosservanze degli obblighi discendenti dal rapporto di lavoro;

INCARICA

Il Sig. FABIO MARCHIONNE ad effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19, ai sensi dell'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 in combinato disposto con gli Artt. 1 e 3 del DL n. 127 del 21/09/2021;

A tale scopo lei dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:

- a) verifica del Green pass, preferibilmente prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale (ove previsto), contestualmente alla misurazione della temperatura corporea, effettuando la lettura del QR-code mediante l'Applicazione "Verifica C-19" come previsto nel DPCM DEL 17/06/2021 adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10 del D.L. n. 52/2021;



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



- b) per le operazioni di controllo è obbligatorio utilizzare il dispositivo fornito dall'impresa/ente;
- c) In caso di utilizzo di dispositivi personali per il controllo, prestare tutte le misure di sicurezza e di riservatezza necessarie all'espletamento dell'incarico;
- d) le operazioni di controllo consistono in controllo della validità del Green Pass;
- e) in particolare, se il certificato è valido, il verificatore si vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell'interessato: nome e cognome e data di nascita;
- f) è consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione;
- g) è consentito il controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione, e conoscere le generalità dell'intestatario;
- h) nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, contattare il Datore di Lavoro per le ulteriori incombenze;
- i) tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
- l) far rispettare una distanza di cortesia tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;
- m) è vietato cedere, anche temporaneamente, la delega o farsi sostituire senza preventiva autorizzazione.

Tale Incarico avrà durata fino al termine dello stato di emergenza, 31 Dicembre 2021.

In caso di dubbi o richieste di ulteriori informazioni, contattare il Titolare del Trattamento.

Ai fini della corretta gestione dei dati e in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia di privacy, sarà necessario rispettare le seguenti indicazioni:

- verificare esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità ed integrità della certificazione, senza conservare alcuna informazione;
- non fare copie del Green pass e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento - Foro

CHIETI



- contattare il responsabile dell'azienda/Datore di Lavoro in caso di rifiuto di esibire il Green pass e/o il documento di identità o in caso di sospetta falsità, invalidità o non integrità del Green pass.

CHIETI, li 08/10/2021

Il Direttore Generale
Dott. Stefano Tenaglia

Per presa visione e accettazione,

L'incaricato:

Sig. Fabio Marchionne



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



NOMINA AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO EX ART. 29 REG. UE N. 2016/679 PER IL CONTROLLO DEL GREEN PASS – (sx Pescara)

Il Dott. Stefano Tenaglia, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Centro, in qualità di **TITOLARE DEL TRATTAMENTO** del Consorzio di Bonifica CENTRO, con sede legale in Chieti, in Vis Gizio n. 36 (qui di seguito, "il Titolare del trattamento");

PREMESSO

- 1) che ai sensi del DPCM 17 giugno 2021, art. 13, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 17 giugno 2021), in materia di certificazioni verdi COVID-19, così come integrato con il DL 21 Settembre 2021 n. 127 recanti "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", deve controllare le predette certificazioni necessarie per l'ingresso alle varie sedi periferiche dell'Ente;
- 2) che lei è stato individuato quale soggetto incaricato alla effettuazione delle verifiche;
- 3) che l'incarico deve essere conferito con un atto formale;
- 4) che il presente atto integra la designazione di autorizzato al trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento Europeo n. 2016/679;
- 5) che le violazioni delle presenti istruzioni comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste le inosservanze degli obblighi discendenti dal rapporto di lavoro;

INCARICA

Il Sig. TULLIO ROSATI ad effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19, ai sensi dell'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 in combinato disposto con gli Artt. 1 e 3 del DL n. 127 del 21/09/2021;

A tale scopo lei dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:

- a) verifica del Green pass, preferibilmente prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale (ove previsto), contestualmente alla misurazione della temperatura corporea, effettuando la lettura del QR-code mediante l'Applicazione "Verifica C-19" come previsto nel DPCM DEL 17/06/2021 adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10 del D.L. n. 52/2021;



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI



- b) per le operazioni di controllo è obbligatorio utilizzare il dispositivo fornito dall'impresa/ente;
- c) In caso di utilizzo di dispositivi personali per il controllo, prestare tutte le misure di sicurezza e di riservatezza necessarie all'espletamento dell'incarico;
- d) le operazioni di controllo consistono in controllo della validità del Green Pass;
- e) in particolare, se il certificato è valido, il verificatore si vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell'interessato: nome e cognome e data di nascita;
- f) è consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione;
- g) è consentito il controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione, e conoscere le generalità dell'intestatario;
- h) nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, contattare il Datore di Lavoro per le ulteriori incombenze;
- i) tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
- l) far rispettare una distanza di cortesia tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;
- m) è vietato cedere, anche temporaneamente, la delega o farsi sostituire senza preventiva autorizzazione.

Tale Incarico avrà durata fino al termine dello stato di emergenza, 31 Dicembre 2021.

In caso di dubbi o richieste di ulteriori informazioni, contattare il Titolare del Trattamento.

Ai fini della corretta gestione dei dati e in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia di privacy, sarà necessario rispettare le seguenti indicazioni:

- verificare esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità ed integrità della certificazione, senza conservare alcuna informazione;
- non fare copie del Green pass e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento - Foro


CHIETI



- contattare il responsabile dell'azienda/Datore di Lavoro in caso di rifiuto di esibire il Green pass e/o il documento di identità o in caso di sospetta falsità, invalidità o non integrità del Green pass.

Chieti, li 07.10.2021

Il Direttore Generale,
Dott. Stefano Tenaglia



Per presa visione e accettazione,

L'incaricato:

Sig. Tullio Rosati





CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI



NOMINA AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO EX ART. 29 REG. UE N. 2016/679 PER IL CONTROLLO DEL GREEN PASS – (dx Pescara)

Il Dott. Stefano Tenaglia, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Centro, in qualità di **TITOLARE DEL TRATTAMENTO** del Consorzio di Bonifica CENTRO, con sede legale in Chieti, in Vis Gizio n. 36 (qui di seguito, "il Titolare del trattamento");

PREMESSO

- 1) che ai sensi del DPCM 17 giugno 2021, art. 13, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 17 giugno 2021), in materia di certificazioni verdi COVID-19, così come integrato con il DL 21 Settembre 2021 n. 127 recanti "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", deve controllare le predette certificazioni necessarie per l'ingresso alle varie sedi periferiche dell'Ente;
- 2) che lei è stato individuato quale soggetto incaricato alla effettuazione delle verifiche;
- 3) che l'incarico deve essere conferito con un atto formale;
- 4) che il presente atto integra la designazione di autorizzato al trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento Europeo n. 2016/679;
- 5) che le violazioni delle presenti istruzioni comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste le inosservanze degli obblighi discendenti dal rapporto di lavoro;

INCARICA

I Sigg. TULLIO ROSATI e DI GIACOMO ERNESTO ad effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19, ai sensi dell'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 in combinato disposto con gli Artt. 1 e 3 del DL n. 127 del 21/09/2021;

A tale scopo lei dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:

- a) verifica del Green pass, preferibilmente prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale (ove previsto), contestualmente alla misurazione della temperatura corporea, effettuando la lettura del QR-code mediante l'Applicazione "Verifica C-19" come previsto nel DPCM DEL 17/06/2021 adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10 del D.L. n. 52/2021;



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI



- b) per le operazioni di controllo è obbligatorio utilizzare il dispositivo fornito dall'impresa/ente;
- c) In caso di utilizzo di dispositivi personali per il controllo, prestare tutte le misure di sicurezza e di riservatezza necessarie all'espletamento dell'incarico;
- d) le operazioni di controllo consistono in controllo della validità del Green Pass;
- e) in particolare, se il certificato è valido, il verificatore si vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell'interessato: nome e cognome e data di nascita;
- f) è consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione;
- g) è consentito il controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione, e conoscere le generalità dell'intestatario;
- h) nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, contattare il Datore di Lavoro per le ulteriori incombenze;
- i) tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
- l) far rispettare una distanza di cortesia tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;
- m) è vietato cedere, anche temporaneamente, la delega o farsi sostituire senza preventiva autorizzazione.

Tale Incarico avrà durata fino al termine dello stato di emergenza, 31 Dicembre 2021.

In caso di dubbi o richieste di ulteriori informazioni, contattare il Titolare del Trattamento.

Ai fini della corretta gestione dei dati e in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia di privacy, sarà necessario rispettare le seguenti indicazioni:

- verificare esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità ed integrità della certificazione, senza conservare alcuna informazione;
- non fare copie del Green pass e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento - Foro
CHIETI



- contattare il responsabile dell'azienda/Datore di Lavoro in caso di rifiuto di esibire il Green pass e/o il documento di identità o in caso di sospetta falsità, invalidità o non integrità del Green pass.

07-10-2021

Il Direttore Generale
Dott. Stefano Tenaglia

Per presa visione e accettazione,

L'incaricato:

Sig. Tullio Rosati

Sig. Ernesto Di Giacomo



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



NOMINA AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO EX ART. 29 REG. UE N. 2016/679 PER IL CONTROLLO DEL GREEN PASS – (Bacino Foro)

Il Dott. Stefano Tenaglia, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Centro, in qualità di **TITOLARE DEL TRATTAMENTO** del Consorzio di Bonifica CENTRO, con sede legale in Chieti, in Vis Gizio n. 36 (qui di seguito, "il Titolare del trattamento");

PREMESSO

- 1) che ai sensi del DPCM 17 giugno 2021, art. 13, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 17 giugno 2021), in materia di certificazioni verdi COVID-19, così come integrato con il DL 21 Settembre 2021 n. 127 recanti "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", deve controllare le predette certificazioni necessarie per l'ingresso alle varie sedi periferiche dell'Ente;
- 2) che lei è stato individuato quale soggetto incaricato alla effettuazione delle verifiche;
- 3) che l'incarico deve essere conferito con un atto formale;
- 4) che il presente atto integra la designazione di autorizzato al trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento Europeo n. 2016/679;
- 5) che le violazioni delle presenti istruzioni comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste le inosservanze degli obblighi discendenti dal rapporto di lavoro;

INCARICA

Il Sig. ROCCO COCCIAGLIA ad effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19, ai sensi dell'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 in combinato disposto con gli Artt. 1 e 3 del DL n. 127 del 21/09/2021;

A tale scopo lei dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:

- a) verifica del Green pass, preferibilmente prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale (ove previsto), contestualmente alla misurazione della temperatura corporea, effettuando la lettura del QR-code mediante l'Applicazione "Verifica C-19" come previsto nel DPCM DEL 17/06/2021 adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10 del D.L. n. 52/2021;



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



- b) per le operazioni di controllo è obbligatorio utilizzare il dispositivo fornito dall'impresa/ente;
- c) In caso di utilizzo di dispositivi personali per il controllo, prestare tutte le misure di sicurezza e di riservatezza necessarie all'espletamento dell'incarico;
- d) le operazioni di controllo consistono in controllo della validità del Green Pass;
- e) in particolare, se il certificato è valido, il verificatore si vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell'interessato: nome e cognome e data di nascita;
- f) è consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione;
- g) è consentito il controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione, e conoscere le generalità dell'intestatario;
- h) nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, contattare il Datore di Lavoro per le ulteriori incombenze;
- i) tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
- l) far rispettare una distanza di cortesia tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;
- m) è vietato cedere, anche temporaneamente, la delega o farsi sostituire senza preventiva autorizzazione.

Tale Incarico avrà durata fino al termine dello stato di emergenza, 31 Dicembre 2021.

In caso di dubbi o richieste di ulteriori informazioni, contattare il Titolare del Trattamento.

Ai fini della corretta gestione dei dati e in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia di privacy, sarà necessario rispettare le seguenti indicazioni:

- verificare esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità ed integrità della certificazione, senza conservare alcuna informazione;
- non fare copie del Green pass e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento - Foro

CHIETI



- contattare il responsabile dell'azienda/Datore di Lavoro in caso di rifiuto di esibire il Green pass e/o il documento di identità o in caso di sospetta falsità, invalidità o non integrità del Green pass.

CHIETI, li 08-10-21

Il Direttore Generale
Dott. Stefano Tenaglia



Per presa visione e accettazione,

L'incaricato:

Sig. Rocco Cocciaglia





CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



NOMINA AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO EX ART. 29 REG. UE N. 2016/679 PER IL CONTROLLO DEL GREEN PASS – (DEPURATORI)

Il Dott. Stefano Tenaglia, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Centro, in qualità di **TITOLARE DEL TRATTAMENTO** del Consorzio di Bonifica CENTRO, con sede legale in Chieti, in Via Gizio n. 36 (qui di seguito, "il Titolare del trattamento");

PREMESSO

- 1) che ai sensi del DPCM 17 giugno 2021, art. 13, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 17 giugno 2021), in materia di certificazioni verdi COVID-19, così come integrato con il DL 21 Settembre 2021 n. 127 recanti "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", deve controllare le predette certificazioni necessarie per l'ingresso alle varie sedi periferiche dell'Ente;
- 2) che lei è stato individuato quale soggetto incaricato alla effettuazione delle verifiche;
- 3) che l'incarico deve essere conferito con un atto formale;
- 4) che il presente atto integra la designazione di autorizzato al trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento Europeo n. 2016/679;
- 5) che le violazioni delle presenti istruzioni comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste le inosservanze degli obblighi discendenti dal rapporto di lavoro;

INCARICA

I Sigg. PAOLO DI MARZIO E PAOLO COLETTI ad effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19, ai sensi dell'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 in combinato disposto con gli Artt. 1 e 3 del DL n. 127 del 21/09/2021;

A tale scopo lei dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:

- a) verifica del Green pass, preferibilmente prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale (ove previsto), contestualmente alla misurazione della temperatura corporea, effettuando la lettura del QR-code mediante l'Applicazione "Verifica C-19" come previsto nel DPCM DEL 17/06/2021 adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10 del D.L. n. 52/2021;



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



- b) per le operazioni di controllo è obbligatorio utilizzare il dispositivo fornito dall'impresa/ente;
- c) In caso di utilizzo di dispositivi personali per il controllo, prestare tutte le misure di sicurezza e di riservatezza necessarie all'espletamento dell'incarico;
- d) le operazioni di controllo consistono in controllo della validità del Green Pass;
- e) in particolare, se il certificato è valido, il verificatore si vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell'interessato: nome e cognome e data di nascita;
- f) è consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione;
- g) è consentito il controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione, e conoscere le generalità dell'intestatario;
- h) nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, contattare il Datore di Lavoro per le ulteriori incombenze;
- i) tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
- l) far rispettare una distanza di cortesia tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;
- m) è vietato cedere, anche temporaneamente, la delega o farsi sostituire senza preventiva autorizzazione.

Tale Incarico avrà durata fino al termine dello stato di emergenza, 31 Dicembre 2021.

In caso di dubbi o richieste di ulteriori informazioni, contattare il Titolare del Trattamento.

Ai fini della corretta gestione dei dati e in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia di privacy, sarà necessario rispettare le seguenti indicazioni:

- verificare esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità ed integrità della certificazione, senza conservare alcuna informazione;
- non fare copie del Green pass e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI



- contattare il responsabile dell'azienda/Datore di Lavoro in caso di rifiuto di esibire il Green pass e/o il documento di identità o in caso di sospetta falsità, invalidità o non integrità del Green pass.

CHIETI, li 12 OTT, 2021

Il Direttore Generale
Dott. Stefano Tenaglia




Per presa visione e accettazione,

Gli incaricati:

Sig. Paolo Di Marzio



Sig. Paolo Coletti



**VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DEL MANCATO POSSESSO
DEL CERTIFICATO VERDE COVID19 – VERTIFICA MASSIVA ALL'ACCESSO
(art. 9-septies, comma 5, DL n. 52/2021)**

Il giorno _____ secondo le modalità di controllo individuate dal Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline-Pescara-Alento-Foro e nelle sedi operative sul territorio per la verifica ai sensi dell'art. 9-septies del DL n. 52/2021 del possesso della certificazione verde COVID-19 o di certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, si attesta che:

- Il controllo si svolge in forma di **verifica antecedente all'ingresso in modalità massiva**.
- Il soggetto verificatore è il signor _____ a tanto abilitato da formale atto di individuazione allegato al presente verbale
- Il giorno _____ alle ore _____ si è presentato il signor _____, nato a _____ il giorno _____ in qualità di _____ il quale ha chiesto di fare accesso ai locali del Consorzio.
- L'istante è stato reso edotto del fatto che, a norma di legge, l'accesso al luogo di lavoro è condizionato al possesso ed all'esibizione della certificazione verde COVID-19 o di certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 in corso di validità (barrare la casella relativa all'esito).
 - La verifica della certificazione verde COVID-19, eseguita attraverso l'applicazione "VerificaC19", 19 installata su dispositivo mobile a disposizione del soggetto verificatore, e mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (c.d. QR Code) apposto sul certificato cartaceo esibito dal richiedente/ certificato digitale conservato su supporto informatico del richiedente, ha restituito **risultato negativo** con schermata rossa.
 - La verifica della certificazione equivalente alla certificazione verde COVID-19, eseguita mediante consultazione della documentazione cartacea prodotta dal richiedente/digitale conservata su supporto informatico del richiedente, ha avuto esito negativo per: scadenza/mancanza dei requisiti richiesti dalle Circolari del Ministero della salute 30 luglio 2021 e 23 settembre 2021.
 - La verifica della certificazione di esenzione dalla alla vaccinazione anti SARS-CoV-2, eseguita mediante consultazione della documentazione cartacea prodotta dal richiedente/digitale conservata su supporto informatico del richiedente, ha avuto esito negativo per: scadenza/mancanza dei requisiti richiesti dalla Circolari del Ministero della salute 4 agosto 2021 e 5 agosto 2021.
- La verifica è stata condotta nuovamente e più volte ed alla presenza di altro soggetto verificatore in possesso di analogo incarico dal datore di lavoro ed allegato al presente atto, ed ha confermato l'esito negativo del controllo.
 - A fronte della richiesta di esibizione, ai sensi dell'art. 9-septies, comma 1 del DL n. 52/2021, della certificazione verde COVID-19 o di certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 quale requisito obbligatorio di legge per l'accesso nei locali del Consorzio, l'istante ha negato il possesso del certificato.

Verificata l'assenza della condizione di legge per l'accesso nel luogo di lavoro ai sensi dell'art. 9-septies, comma 1 del DL n. 52/2021,

il sottoscritto _____, in qualità di verificatore a ciò abilitato con l'atto di individuazione sopra richiamato:

- **ACCERTA** l'assenza del requisito di legge previsto dall'art. 9-septies, comma 1, del DL n. 52/2021 in capo al sig. _____;
- **CONTESTA LA VIOLAZIONE** prevista dall'art. 9-septies, comma 1, del DL n. 52/2021;

- impedisce quindi l'accesso ai locali del Consorzio del sig. _____

Il sig. _____ prende atto della preclusione all'accesso dovuta alla mancanza delle condizioni di legge.

Oppure: il sig. _____, a fronte della rappresentazione della preclusione all'ingresso al Consorzio, evidenzia che:

Poiché il sig. _____ ha dichiarato di essere dipendente del Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline-Pescara-Alento-Foro, il presente verbale viene inviato all'ufficio del personale per l'adozione del provvedimento di sospensione della retribuzione previsto dall'art. 9-*septies*, comma 6 del DL n. 52/2021 per effetto dell'assenza ingiustificata ai sensi di legge.

Il verificatore verbalizzante

Il soggetto verificato

Data. _____ ora _____